



Corso di aggiornamento professionale per il mantenimento dell'iscrizione dell'elenco di cui all'art. 356 CCII

2° seminario del corso sul tema:

La transazione fiscale, previdenziale e assicurativa nel codice della crisi

Giovedì 2 ottobre 2025 dalle 15,00 alle 18.00

Sala convegni dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia – via del Can Bianco, Pistoia

IL *CRAM DOWN* FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO NEL CODICE DELLA CRISI

Relatore: **Dott. FRANCO MICHELOTTI, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pistoia**

	Transazione fiscale	Transazione previdenziale	Transazione assicurativa
Concordato preventivo	Art. 88, comma 1 Art. 284-bis trans. di gruppo	Art. 88, comma 1 Art. 284-bis trans. di gruppo	Art. 88, comma 1 Art. 284-bis trans. di gruppo
Accordi di ristrutturazione dei debiti	Art. 63, comma 1 Art. 284-bis trans. di gruppo	Art. 63, comma 1 Art. 284-bis trans. di gruppo	Art. 63, comma 1 Art. 284-bis trans. di gruppo
Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (P.R.O.)	Art. 64-bis, comma 1-bis Art. 284-bis trans. di gruppo	Art. 64-bis, comma 1-bis Art. 284-bis trans. di gruppo	Art. 64-bis, comma 1-bis Art. 284-bis trans. di gruppo
Composizione negoziata della crisi	Art. 23, comma 2-bis Art. 25-quater, comma 5 Art. 25 trans. di gruppo	Non prevista	Non prevista
Concordato minore	Non prevista	Non prevista	Non prevista
Concordato giudiziale o nella liquidazione giudiziale	Non prevista	Non prevista	Non prevista

	<i>Cram down</i> fiscale	<i>Cram down</i> previdenziale	<i>Cram down</i> assicurativo
Concordato preventivo	Art. 88, comma 3 (conc. liquidatorio) Art. 88, comma 4 (conc. in continuità)	Art. 88, comma 3 (conc. liquidatorio) Art. 88, comma 4 (conc. in continuità)	Art. 88, comma 3 (conc. liquidatorio) Art. 88, comma 4 (conc. in continuità)
Accordi di ristrutturazione dei debiti in continuità	Art. 63, comma 4, 5, 6 e 7	Art. 63, comma 4, 5, 6 e 7	Art. 63, comma 4, 5, 6 e 7
Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (P.R.O.)	Non previsto	Non previsto	Non previsto
Composizione negoziata	Non previsto	Non previsto	Non previsto
Concordato minore	Art. 80, comma 3	Art. 80, comma 3	Art. 80, comma 3
Concordato giudiziale o nella liquidazione giudiziale	Art. 245, comma 5	Art. 245, comma 5	Art. 245, comma 5

	Transazione fiscale	Transazione previdenziale ed assicurativa	<i>Cram down</i> fiscale, previdenziale ed assicurativo
Concordato preventivo	Art. 88, comma 1 Art. 284-bis trans. di gruppo	Art. 88, comma 1 Art. 284-bis trans. di gruppo	Art. 88, comma 3 (conc. liquidatorio) Art. 88, comma 4 (conc. in continuità) Concordato di gruppo
Accordi di ristrutturazione dei debiti	Art. 63, comma 1 Art. 284-bis trans. di gruppo	Art. 63, comma 1 Art. 284-bis trans. di gruppo	Art. 63, comma 4, 5, 6 e 7 Accordi in continuità Accordi di ristr. dei debiti di gruppo
Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (P.R.O.)	Art. 64-bis, comma 1-bis Art. 284-bis trans. di gruppo	Art. 64-bis, comma 1-bis Art. 284-bis trans. di gruppo	Non previsto
Composizione negoziata della crisi	Art. 23, comma 2-bis Art. 25- <i>quater</i> , co. 5 Art. 25 trans. di gruppo	Non prevista	Non previsto
Concordato minore	Non prevista	Non prevista	Art. 80, comma 3
Concordato giudiziale o nella liquidazione giudiziale	Non prevista	Non prevista	Art. 245, comma 5

	Transazione fiscale	Transazione previdenziale ed assicurativa	<i>Cram down</i> fiscale, previdenziale ed assicurativo
Concordato preventivo Art. 88 sostituito	Art. 88, comma 1 riscritta Art. 284-bis trans. di gruppo	Art. 88, comma 1 riscritta Art. 284-bis trans. di gruppo	Art. 88, comma 3 (conc. liquidatorio) Art. 88, comma 4 (conc. in continuità) Riscritte Concordato di gruppo
Accordi di ristrutturazione dei debiti Art. 63 sostituito	Art. 63, comma 1 riscritta Art. 284-bis trans. di gruppo	Art. 63, comma 1 riscritta Art. 284-bis trans. di gruppo	Art. 63, comma 4, 5, 6 e 7 Riscritta Accordi in continuità Accordi di ristr. dei debiti di gruppo
Piano di ristrutturazione soggetto ad omologaz. (P.R.O.)	Art. 64-bis, comma 1-bis Art. 284-bis trans. di gruppo	Art. 64-bis, comma 1-bis Art. 284-bis trans. di gruppo	Non previsto
Composizione negoziata della crisi	Art. 23, comma 2-bis Art. 25-quater, co. 5 Art. 25 trans. di gruppo	Non prevista	Non previsto
Concordato minore	Non prevista	Non prevista	Art. 80, comma 3
Concordato giudiziale o nella liquidazione giudiziale	Non prevista	Non prevista	Art. 245, comma 5

Le novità del correttivo '24 in materia di transazione fiscale: testi normativi a confronto

Art. 63. Transazione su crediti tributari e contributivi

1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale

Art. 63. Transazione su crediti tributari e contributivi

1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente di cui all'articolo 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell'impresa.

Art. 63. Transazione su crediti tributari e contributivi

2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma

3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 2-bis, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.

Art. 63. Transazione su crediti tributari e contributivi

2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61, è depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Alla proposta di transazione è allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 5, terzo e quarto periodo. L'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente una Direzione provinciale, la sottoscrizione è apposta previo parere conforme della relativa Direzione regionale. Quando la proposta ha oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e prevede una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui al quarto periodo, è espresso dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale l'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore dell'ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 3, l'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. Se la proposta di transazione è modificata, il predetto termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Nei casi in cui la modifica contiene una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato di ulteriori novanta giorni.

Le novità del correttivo '24 in materia di transazione fiscale: testi normativi a confronto

Art. 63. Transazione su crediti tributari e contributivi

2-bis. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

3. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 63. Transazione su crediti tributari e contributivi

3. La domanda di omologazione è proposta una volta ottenuta l'adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo. Il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il termine per l'opposizione di cui all'articolo 48, comma 4, decorre dalla ricezione dell'avviso.

Le novità del correttivo '24 in materia di transazione fiscale: testi normativi a confronto

Art. 1-bis D.L. 13/6/2023, N. 69, conv. con mod. in l. n. 103/2023

2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a. gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
- b. l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- c. il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
- d. la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
- e. il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

Art. 63. Transazione su crediti tributari e contributivi

4. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale:

- a) l'accordo non ha carattere liquidatorio;
- b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
- c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
- d) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

Le novità del correttivo '24 in materia di transazione fiscale: testi normativi a confronto

Art. 1-bis D.L. 13/6/2023, N. 69, conv. con mod. in l. n. 103/2023

3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

Art. 63. Transazione su crediti tributari e contributivi

5. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, oppure non vi sono altri creditori aderenti, la disposizione di cui al comma 4 trova applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 60 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

Art. 1-bis D.L. 13/6/2023, N. 69, conv. con mod. in l. n. 103/2023

4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata.

Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.

Art. 63. Transazione su crediti tributari e contributivi

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, non trovano applicazione se si verifica una delle seguenti ipotesi:

a) se, fatta salva l'ipotesi cui all'articolo 58, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell'ambito degli accordi regolati dal presente articolo avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto;

b) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1) il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale è pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti maturati dall'impresa alla medesima data;

2) il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Le novità del correttivo '24 in materia di transazione fiscale: testi normativi a confronto

Art. 1-bis D.L. 13/6/2023, N. 69, conv. con mod. in l. n. 103/2023

5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 63. Transazione su crediti tributari e contributivi

7. L'ipotesi di cui al comma 6, lettera a), si verifica anche quando il proponente ha proseguito, ancorché solo parzialmente, a seguito di fusione o scissione, cessione di azienda, anche di fatto, conferimento o affitto di azienda ovvero a seguito di atti produttivi di effetti analoghi, l'attività esercitata da un soggetto che, nel corso dei cinque anni precedenti il deposito della proposta, ha concluso una transazione risolta di diritto ai sensi del comma 8, ovvero risponde a qualsiasi titolo di debiti tributari o contributivi del debitore originario.

8. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.

Art. 80 Omologazione del concordato minore

3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Art. 80 Omologazione del concordato minore

3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.**

Le novità del correttivo '24 in materia di transazione fiscale: testi normativi a confronto

Art. 88 Trattamento dei crediti tributari e contributivi

1. Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

Art. 88 Trattamento dei crediti tributari e contributivi

1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in continuità aziendale il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

Le novità del correttivo '24 in materia di transazione fiscale: testi normativi a confronto

Art. 88 Trattamento dei crediti tributari e contributivi

2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore.

2-bis. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Art. 88 Trattamento dei crediti tributari e contributivi

2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale.

3. Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Le novità del correttivo '24 in materia di transazione fiscale: testi normativi a confronto

Art. 88 Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Art. 88 Trattamento dei crediti tributari e contributivi

4. Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1 e 2, l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa.

Le novità del correttivo '24 in materia di transazione fiscale: testi normativi a confronto

Art. 88 Trattamento dei crediti tributari e contributivi

3, Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli uffici, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Art. 88 Trattamento dei crediti tributari e contributivi

5. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, è presentata agli uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore. La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, è presentata, per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi e, infine, per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici indicati nei precedenti periodi, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dei predetti avvisi e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106.

Art. 88 Trattamento dei crediti tributari e contributivi

4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.

5. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 88 Trattamento dei crediti tributari e contributivi

6. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale.

7. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Le novità del correttivo '24 in materia di transazione fiscale: testi normativi a confronto

Art. 245 Giudizio di omologazione (concordato giudiziale)

5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito può risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Art. 245 Giudizio di omologazione (concordato giudiziale)

5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all'articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o dei predetti enti è conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.

Art. 284-bis Trattamento dei crediti tributari e contributivi

1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 284 possono presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88.
2. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le proposte di cui al comma 1, in base alle disposizioni previste dagli articoli ivi richiamati, sono differenti, la proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale della società, ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che, alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di legge.
3. Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono essere allegati, oltre ai documenti indicati negli articoli ivi indicati, anche quelli indicati dall'articolo 284, comma 4, e con la proposta devono essere fornite le informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 284.
4. Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, l'autonomia delle masse attive e passive prevista dall'articolo 284.

Le condizioni legislative del *cram down* fiscale, prev. ed assicur. (art. 63, co. 4, CCII)

Il tribunale omologa anche in caso di voto contrario se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo non ha carattere liquidatorio
- b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori *aderenti* agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno $1/4$ ($> 0 = 25\%$) dell'importo complessivo dei crediti
- c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta
- d) soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori è almeno pari al **50%** dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi (equivale a circa il 37% dell'intero debito), fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente in corso di tale periodo
- e) l'adesione forzosa è determinante per il raggiungimento della % degli aderenti del 60% negli ADR ordinari o del 30% negli ADR agevolati
- f) il professionista indipendente attesta che l'adesione forzosa è determinante nonché i requisiti da a) a d).

Le condizioni legislative del *cram down rafforzato* fiscale, prev. ed assicur. (art. 63, co. 5, CCII)

Il tribunale omologa anche in caso di voto contrario se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo non ha carattere liquidatorio
- b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori *aderenti* agli ADR è inferiore ad 1/4 (< **25%**) dell'importo complessivo dei crediti o *non vi sono altri creditori aderenti*
- c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici è non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta
- d) soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori è almeno pari al **60%** dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi (equivale a circa il 44% dell'intero debito), e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di 10 anni, fermo restando il pagamento degli interessi di dilaz. al tasso legale vigente in corso di tale periodo
- e) l'adesione forzosa è determinante per il raggiungimento della % degli aderenti del 60% negli ADR ordinari o del 30% negli ADR agevolati
- f) il prof. indipend. attesta che l'adesione forzosa è determinante nonché i requisiti da a) a d).

Le **PRECLUSIONI** al *cram down* (anche rafforzato) fiscale, prev. ed assicur. (art. 63, co. 6, CCII)

Se ricorrono congiuntamente le due condizioni seguenti **la transazione è preclusa**:

- a) il credito complessivo vantato dagli enti pubblici oggetto di transazione, maturato fino al giorno anteriore al deposito della proposta di transazione, è **pari o superiore all'80%** dell'importo complessivo dei debiti dell'impresa alla medesima data

- b) il debito fiscale o previdenziale
 - deriva **prevalentemente** ($> 50\%$) da omessi versamenti, anche parziali, di imposte dichiarate o di contributi in almeno 5 periodi d'imposta anche non consecutivi (5 o + anni)
oppure
 - deriva **per almeno 1/3** ($> 33,33\%$) del debito oggetto di transaz. con i creditori pubblici dall'accertamento di violazioni realizzate
mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti
mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente

Le **PRECLUSIONI** al *cram down* (anche rafforzato) fiscale, prev. ed assicur. (art. 63, co. 6, CCII)

LE ccdd. PRECLUSIONI DA RECIDIVA

1. PRECLUSIONE PER INADEMPIMENTO **DIRETTO** NEL QUINQUENNIO ANTERIORE
Se nei 5 anni precedenti il deposito della proposta di transazione, il debitore ha concluso **una transazione** nell'ambito degli ADR avente ad oggetto gli stessi debiti **che sia stata risolta di diritto (art. 63, co. 6, lett. a), CCII)**
2. PRECLUSIONE PER INADEMPIMENTO **INDIRETTO** NEL QUINQUENNIO ANTERIORE
Se il proponente la transazione ha proseguito l'attività esercitata da un **soggetto** che
 - nel corso dei 5 anni precedenti il deposito della proposta ha concluso **una transazione risolta di diritto**
 - risponde a qualsiasi titolo di debiti tributari o previdenziali del debitore originarioL'attività del soggetto suindicato può essere proseguita dal proponente la transazione per effetto di fusione o scissione, cessione di azienda, conferimento o affitto o di altri atti con effetti analoghi (art. 63, co. 7, CCII)

Nel concordato preventivo affinché il tribunale possa omologare la proposta, applicando il *cram down* fiscale, previdenziale ed assicurativo, è necessario che

la relazione attestativa del professionista indipendente abbia un contenuto **speciale**, perché deve avere ad oggetto:

nel **concordato liquidatorio** che il trattamento proposto è **conveniente** rispetto a quello che i creditori pubblici riceverebbero nella liquidazione giudiziale

nel **concordato in continuità** che il trattamento proposto è **non deteriore** rispetto a quello che i creditori pubblici riceverebbero nella liquidazione giudiziale

Nel concordato liquidatorio

il tribunale omologa il concordato, anche in caso di mancanza di adesione, che comprende anche il voto contrario, se

- PRIMA CONDIZIONE la proposta di trattamento dei crediti tributari, previdenziali e assicurativi è **conveniente** rispetto a quello che riceverebbero nella liquidazione giudiziale
- SECONDA CONDIZIONE l'adesione dei creditori pubblici, anche se riuniti in classi, è **determinante** per il raggiungimento delle percentuali di approvazione del concordato di cui all'art. 109, co. 1, CCII

Circa le modalità con cui valutare se il voto è oppure no determinante, occorre adottare il **criterio della conversione**, cioè confrontare due situazioni:

- la prima, nella quale il concordato non viene approvato, tenuto conto delle votazioni espresse
- la seconda, nella quale il concordato viene approvato, perché il voto contrario dei creditori pubblici viene convertito in voto favorevole o perché l'astensione dei creditori pubblici viene convertita in voto favorevole

Nel concordato in continuità

il tribunale omologa il concordato, anche in caso di mancanza di adesione, che comprende anche il voto contrario, se

- PRIMA CONDIZIONE la proposta di trattamento dei crediti tributari, previdenziali e assicurativi è **non deteriore** rispetto a quello che riceverebbero nella liquidazione giudiziale
- SECONDA CONDIZIONE l'adesione dei creditori pubblici, riuniti in classi, è **determinante** per il raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'art. 112, co. 2, lett. d)

Circa le modalità con cui valutare se il voto è oppure no determinante, occorre adottare il **criterio della conversione**, cioè confrontare due situazioni:

- la prima, nella quale il concordato non viene approvato, tenuto conto delle votazioni espresse
- la seconda, nella quale il concordato viene approvato, perché il voto contrario dei creditori pubblici viene convertito in voto favorevole o perché l'astensione dei creditori pubblici viene convertita in voto favorevole

Nel concordato in continuità

- **SECONDA CONDIZIONE** l'adesione dei creditori pubblici, riuniti in classi, è **determinante** per il raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'art. 112, co. 2, lett. d)

Circa le modalità con cui valutare se il voto è oppure no determinante, si può adottare il **criterio della sterilizzazione**, cioè confrontare due situazioni:

- la prima, nella quale il concordato non viene approvato, tenuto conto delle votazioni espresse
- la seconda, nella quale il concordato viene approvato con il voto favorevole delle classi diverse da quelle dei creditori pubblici, vale a dire escludendo (cioè sterilizzandone il voto contrario o l'astensione) dal computo delle classi votanti quelle dei creditori pubblici

Nel concordato in continuità

Qualora il concordato in continuità venga omologato ai sensi dell'art. 112, co. 2, lett. d) seconda parte, **in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi,**

allora il *cram down* fiscale, previdenziale ed assicurativo non opera e

l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa (art. 88, co. 4, terzo periodo, CCII) per la classe di creditori

- ai quali è offerto un pagamento falcidiato (art. 112, co. 2, lett. d), n. 1, CCII)
- che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte con il criterio della priorità assoluta anche sul valore eccedente quello di liquidazione (art. 112, co. 2, lett. d), n. 2, CCII)

Relazione illustrativa del correttivo 2024, commento art. 88, co. 4, CCII: se il trattamento è non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, l'omologazione può avvenire se il dissenso dei creditori pubblici è ostativo al raggiungimento della maggioranza che consente la ristrutturazione trasversale ma non se il creditore pubblico diventa, a seguito dello stesso cram-down, l'unica classe interessata consenziente. In altre parole si può superare il dissenso del fisco o degli enti previdenziali per giungere alla ristrutturazione trasversale se non per (SOLO AL FINE DI) giungere al requisito del voto favorevole della maggioranza delle classi (maggioranza che si può raggiungere anche non computando il voto sfavorevole o l'assenza di voto del creditore pubblico)

Nel concordato minore non è prevista la transazione fiscale, né quella previdenziale e assicurativa. E' tuttavia, previsto, il *cram down* fiscale, previdenziale e assicurativo.

Il tribunale omologa il concordato minore, anche in caso di mancanza di adesione, che significa il voto contrario, essendovi il silenzio assenso, se

- PRIMA CONDIZIONE la proposta di trattamento dei crediti tributari, previdenziali e assicurativi è **conveniente** rispetto a quello che riceverebbero nella liquidazione controllata
- SECONDA CONDIZIONE l'adesione dei creditori pubblici, anche se riuniti in classi, è **determinante** per il raggiungimento delle percentuali di approvazione del concordato di cui all'art. 79 co. 1, CCII

Il gestore della crisi, nominato dal referente dell'OCC, deve specificamente attestare nella relazione particolareggiata o con apposita relazione che il trattamento previsto è conveniente rispetto alla liquidazione controllata.

Vi è un orientamento che ritiene applicabile al concordato minore le norme sostanziali dell'art. 88, co. 1, secondo e terzo periodo, CCII a causa del rinvio alle norme del concordato preventivo (Trib. Avellino, 18/1/2023; Trib. Rimini, 7/1/2025).

Nel concordato «giudiziale» o nella liquidazione giudiziale non è prevista la transazione fiscale, né quella previdenziale e assicurativa.

E' tuttavia, previsto, il *cram down* fiscale, previdenziale e assicurativo.

Il tribunale omologa il concordato «giudiziale», anche in caso di mancanza di adesione, che significa il voto contrario, essendovi il silenzio assenso, se

- PRIMA CONDIZIONE la proposta di soddisfacimento dei crediti tributari, previdenziali e assicurativi è **conveniente** rispetto a quello che riceverebbero dalla prosecuzione della liquidazione giudiziale

- SECONDA CONDIZIONE l'adesione dei creditori pubblici, anche se riuniti in classi, è **determinante** per il raggiungimento delle percentuali di approvazione del concordato di cui all'art. 244, co. 1, CCII

Il professionista indipendente, **designato dal Tribunale**, ai sensi dell'art. 240, co. 4, CCII deve specificamente attestare nella relazione di incapienza o con apposita relazione che il trattamento previsto è conveniente rispetto a quello che i creditori pubblici riceverebbero dalla prosecuzione della liquidazione giudiziale.

Nel concordato preventivo di gruppo, nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di gruppo, negli accordi di ristrutturazione ordinari, agevolati e con efficacia estesa di gruppo può essere presentata una proposta di trattamento dei crediti tributari, previdenziali e assicurativi «unitaria».

Gli allegati sono quelli previsti nelle disposizioni di cui agli artt. 88, 63 e 64-bis CCII, oltre al bilancio consolidato di gruppo e alle altre informazioni previste dall'art. 289 CCII

La attestazione del prof. indipendente deve indicare

- le ragioni di maggiore convenienza di un piano unitario o di piani reciprocamente collegati rispetto ai piani autonomi di ciascuna impresa
- la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo

Le masse attive e passive di ciascuna impresa del gruppo devono restare autonome

Si applica il *cram down* fiscale, prev. ed assicurativo

- nel concordato di gruppo
- negli accordi di ristrutturazione dei debiti di gruppo

Non si applica il *cram down* suddetto nel P.R.O. di gruppo